

**L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale.**

Tema	Articolo	Commento
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale	<b>Art. 32-<i>quater</i></b>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ( Art. 319- <i>quater</i> ).
Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego conseguente alla condanna penale	<b>Art. 32-<i>quinquies</i></b>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ( Art. 319- <i>quater</i> ).
Inasprimento sanzionatorio nel peculato	<p><b>Art. 314</b>  <b><u>Peculato</u></b>                      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriava, è punito con la reclusione da <b>quattro</b> a dieci anni.                      Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	La pena edittale minima è stata innalzata a quattro anni.
Riscritta la concussione	<p><b>Art. 317</b>  <b><u>Concussione</u></b>                      Il <b>pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</b></p>	Sul piano della condotta, viene ora punita la sola costrizione, non più l'induzione. La pena edittale minima è stata innalzata a sei anni.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici	<b>Art. 317-<i>bis</i></b>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per i nuovi reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319) e di corruzione in

		atti giudiziari (Art. 319-ter).
Riscritta la corruzione	<p><b>Art. 318</b>  <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u>  <b>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</b></p>	Scompare la corruzione per un atto d'ufficio. Il compimento di un atto del proprio ufficio viene sostituito con il compimento della propria funzione o del proprio potere. Scompare il concetto di retribuzione. La contropartita resta il denaro o un'altra utilità. Ora la ricezione deve avvenire indebitamente. Viene cancellata la differenza tra la dazione a causa di (corruzione successiva) e la dazione al fine di (corruzione antecedente). Aumentate le pene. Per l'estensione anche all'incaricato di pubblico servizio si veda il nuovo art. 320 c.p.
Inasprimento sanzionatorio nella corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	<p><b>Art. 319</b>  <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u>  Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione <b>da quattro a otto</b> anni.</p>	Aumentati il minimo ed il massimo edittale.
Inasprimento sanzionatorio nella corruzione in atti giudiziari	<p><b>Art. 319-ter</b>  <u>Corruzione in atti giudiziari</u>  Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione <b>da quattro a dieci</b> anni.  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da <b>cinque</b> a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o</p>	E' aumentato il minimo ed il massimo edittale. Al secondo comma è aumentato il minimo edittale.

	all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	
Nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità	<p><b>Art. 319-<i>quater</i></b>  <b><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u></b>  <b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</b>  <b>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</b></p>	Viene punita l'induzione alla dazione o alla promessa di un'utilità, mediante l'abuso della propria qualità o dei propri poteri. Punito anche il soggetto indotto con una pena più mite.
Estensione all'incaricato di un pubblico servizio	<p><b>Articolo 320</b>  <b><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u></b>  <b>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</b>  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	Le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319) sono estese all'incaricato di un pubblico servizio.
	<p><b>Articolo 322</b>  <b><u>Istigazione alla corruzione</u></b>  Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, <b>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri</b>, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai</p>	Punito chi offre una qualunque utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Scompare il riferimento al compimento dell'atto di ufficio. Al secondo comma rimane quello all'omissione o al ritardo o all'atto contrario. Adesso viene punito anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la dazione di un'utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

	<p>suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p><b>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</b></p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	
<p>Membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p><b>Articolo 322-bis</b>  <b><u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u></b></p> <p>Le disposizioni degli articoli <b>319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322,</b> terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano le funzioni</li> </ol>	<p>Estensione anche al caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)</p>

	<p>corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	
Confisca	<p><b>Articolo 322-ter</b>  <b>Confisca</b></p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da</p>	<p>Adesso, in caso di condanna penale, vengono confiscati quei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.</p>

	<p>314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-<i>bis</i>, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o <b>profitto</b>.</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-<i>bis</i>, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.</p>	
Abuso d'ufficio	<p><b>Articolo 323</b>  <u><b>Abuso d'ufficio</b></u>  Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di</p>	Aumentati minimo e massimo edittale.

	<p>pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione <b>da uno a quattro</b> anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	
Attenuanti	<p><b>Articolo 323-bis</b> <b><u>Circostanza attenuante</u></b></p> <p>Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, <b>319-quater</b>, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</p>	
Nuovo reato di traffico di influenze illecite	<p><b>Articolo 346-bis</b> <b><u>Traffico di influenze illecite</u></b></p> <p><b>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</b></p> <p><b>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</b></p>	<p>Oltre ai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari viene prevista la nuova figura di traffico di influenze illecite. Punita l'ipotesi di chi fa mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Di tal guisa, indebitamente facendosi dare un prezzo per il proprio intervento ovvero un vantaggio patrimoniale per remunerare il p.u. o l'incaricato di p.s. Punito anche chi direttamente dà o promette indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che fa da mediatore o meno riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico</p>

	<p><b>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</b></p> <p><b>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.</b></p> <p><b>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</b></p>	<p>servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Diminuita, invece, la pena in caso di fatti particolarmente tenui.</p>
--	--	---